



Il Presidente del Tribunale di Sulmona con provvedimento del 4 maggio 2011 ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo *ante causam* proposto da un socio accomandante ed un socio accomandatario nei confronti di una società in accomandita semplice esercente l'attività di agenzia assicurativa con esclusiva di marchio e di mandato per la zona di Sulmona, Roccaraso, Castel di Sangro, Pescasseroli (procedimento iscritto al numero 164/2011 R.G.).

La Società assicurativa, assistita dallo Studio Campese, si è opposta alla domanda cautelare proposta *ex adverso* eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della stessa per la mancata indicazione dell'azione di merito (necessaria ai fini della individuazione del giudice competente ai sensi degli articoli 669 bis e 669 *ter* c.p.c.); nel merito ha dedotto l'inesistenza del *fumus*, fondata su addebiti riguardanti esclusivamente l'operato del socio accomandatario amministratore, e del *periculum*, paventato nell'astratta possibilità di sottrazione di utili futuri ed eventuali.

Il Tribunale di Sulmona, pur non pronunciandosi sulla ammissibilità o meno dell'azione cautelare, nel provvedimento di rigetto ha sposato integralmente le argomentazioni difensive della società resistente.